

**MODELLO DI STATUTO PER ASSOCIAZIONE REGIONALE AGRITURIST**  
**Testo coordinato con le modifiche previste per lo Statuto Nazionale, in**  
**approvazione con l'Assemblea del 15.12.1998**

**Titolo I – Denominazione e scopi**

*Art. 1 – Denominazione e sede*

Promossa dall'Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio, Agriturst, è costituita l'Associazione Regionale AGRITURIST \_\_\_\_\_.

L'Associazione Regionale condivide gli scopi dell'Agriturst Nazionale, osservandone lo Statuto e le delibere, anche per quanto non esplicitamente richiamato nel presente Statuto.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti.

*Art. 2 – Scopi*

L'Associazione ha lo scopo di promuovere le attività agrituristiche, o turistico-rurali, svolte da imprese agricole, assistendone l'organizzazione e tutelandone gli interessi. A tal fine sostiene anche lo sviluppo socioeconomico delle zone rurali attraverso la difesa e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed artigianali, nonché dei beni culturali ed ambientali.

In particolare l'Associazione si propone di:

- assistere, sotto il profilo organizzativo, giuridico e promozionale, le imprese agricole nella preparazione, nella attuazione e nell'esercizio delle attività agrituristiche svolte ai sensi della specifica legislazione statale e regionale, o comunque di attività ricettive turistiche finalizzate alla valorizzazione delle risorse agricole, anche attraverso iniziative che favoriscano l'incremento della domanda dei suddetti servizi turistici ed il loro migliore esito economico;
- assistere gli operatori agricoli nella organizzazione e realizzazione di attività agricole, ambientali, artigianali e culturali connesse all'esercizio delle attività agrituristiche;
- intervenire presso le diverse sedi istituzionali al fine di promuovere leggi, programmi ed iniziative a sostegno dello sviluppo agriturstico, ed in generale turistico rurale;
- svolgere attività di divulgazione, informazione, formazione e aggiornamento professionale nel quadro dei propri fini istituzionali;
- promuovere, attraverso studi, assistenza tecnica, campagne di stampa, convegni, manifestazioni ed attività promozionali, la tutela e la valorizzazione delle risorse rurali ed in particolare dell'ambiente agricolo e naturale, del paesaggio e degli edifici tradizionali, dei prodotti agroalimentari tipici e della enogastronomia, della civiltà contadina e delle sue tradizioni, la corretta pianificazione e fruizione del territorio;
- contribuire alla costituzione e alla tutela di aree naturalistiche protette, parchi e riserve naturali, nonché promuovere iniziative e studi tesi alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla salvaguardia da ogni forma di inquinamento, nonché alla armonica destinazione del territorio;
- costituire Associazioni, Consorzi e Società di qualsiasi natura finalizzati ad un più efficace perseguimento dei fini istituzionali, oppure partecipare ad Enti ed Organismi con scopi similari;
- sensibilizzare l'opinione pubblica verso una maggiore attenzione per i valori culturali della ruralità, incentivandone l'orientamento turistico verso le campagne;

- assumere iniziative a sostegno del turismo sociale e giovanile, per una corretta fruizione dell'ambiente attraverso l'esercizio di attività di tempo libero ecocompatibili e l'educazione naturalistica dei turisti.

### *Art. 3 – Competenze specifiche*

L'Associazione Regionale contribuisce al perseguimento degli scopi sociali dell'Agriturismo Nazionale assolvendo, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) tenere i rapporti con gli organismi e le istituzioni della programmazione e della politica regionale;
- b) promuovere la costituzione delle Sezioni Provinciali coordinandone l'attività;
- c) promuovere, realizzare e coordinare ogni iniziativa di rilevanza interprovinciale, con specifico riferimento alla promozione dell'agriturismo e del turismo rurale, ivi compresa la eventuale costituzione di uffici succursali;
- d) assumere provvisoriamente le competenze delle Sezioni Provinciali ove non risultino ancora costituite.

Allo scopo di realizzare la migliore assistenza organizzativa, l'Associazione Regionale è tenuta a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa all'Agriturismo Nazionale.

L'Associazione Regionale è tenuta, qualora debba decidere su argomenti che investano principi generali ed iniziative di livello sopraregionale, a darne tempestiva notizia alla Presidenza Nazionale, la quale provvederà all'opportuno coordinamento.

L'Associazione Regionale è tenuta a raccogliere i contributi e le quote nel quadro delle disposizioni di cui all'art. 5.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di quanto previsto all'articolo 18.

## **Titolo II – Degli Associati**

### *Art. 4 – Associati*

I soci possono essere Ordinari e Osservatori.

Sono soci Ordinari gli imprenditori agricoli a qualsiasi titolo, i tecnici e gli esperti agricoli che operano nel settore dell'agriturismo o comunque intendono contribuire al perseguimento degli scopi statutari, nell'ambito del territorio regionale.

I Soci Ordinari acquisiscono la ulteriore qualifica di Sostenitori allorché contribuiscono in misura particolare alla realizzazione degli scopi sociali.

Sono Soci Osservatori gli Enti, le Associazioni, i Sodalizi, operanti nella Regione, che condividendo gli scopi statutari, rimangono esterni all'Associazione ed hanno solo voto consultivo.

L'appartenenza all'Associazione Regionale comporta per l'iscritto l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive dell'Agriturismo Nazionale.

### *Art. 5 – Ammissione*

Per essere ammesso all'Associazione in qualità di Socio Ordinario, occorre indirizzare la domanda al Presidente della Sezione Provinciale competente per territorio. Qualora non sia operante la Sezione Provinciale, la domanda deve essere indirizzata al

Presidente dell'Associazione Regionale. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio della Sezione Provinciale competente o, in mancanza, dell'Associazione Regionale.

Per essere ammesso all'Associazione in qualità di Socio Osservatore occorre indirizzare domanda al Presidente della Sezione Provinciale, o della Associazione Regionale in relazione con le competenze territoriali dell'Ente richiedente, che comunque non possono essere sopraregionali.

Le domande di ammissione potranno essere presentate presso una qualsiasi sede dell'Agriturist, che provvederà a trasmetterle secondo competenza, ai sensi del presente articolo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 30 giorni può essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Agriturist Nazionale.

L'Associazione Regionale e le Sezioni Provinciali di competenza accoglieranno altresì le domande di associazione dei Soci Aderenti, trasmettendole per competenza all'Agriturist Nazionale.

#### *Art. 6 – Contributi di ammissione – Quote sociali*

Ogni Socio dovrà contribuire alla vita dell'Associazione con il versamento di una quota sociale annua. All'atto dell'adesione iniziale sarà inoltre dovuto un contributo di ammissione.

Le quote sociali e i contributi di ammissione per le diverse categorie di soci sono fissati annualmente dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva.

Le quote sociali e i contributi di ammissione potranno essere versati indifferente all'Agriturist Nazionale, ovvero all'Associazione Regionale, o alla Sezione Provinciale, territorialmente competenti, fatte salve le disposizioni sulla ammissione dei soci all'art. 4.

I versamenti dei Soci, comunque effettuati per contributi di ammissione o quote sociali, sono ripartiti secondo il seguente schema:

- i contributi di ammissione sono attribuiti alla sede presso la quale l'adesione viene perfezionata;
- le quote associative dei soci ordinari, ed osservatori sono attribuite per il 50% alla Sezione Provinciale, per il 30% all'Associazione Regionale rispettivamente competenti per il territorio, e per il 20% alla Associazione Nazionale;
- le quote associative dei soci aderenti sono attribuite per il 50% all'Associazione Nazionale, per il 40% all'Associazione Regionale e per il 10% alla Sezione Provinciale; rispettivamente competenti per il territorio.

La competenza territoriale è stabilita come segue:

- per gli imprenditori agricoli, in base alla ubicazione dell'azienda agricola;
- per le altre categorie di soci, in base alla residenza o alla sede sociale.

Se il socio ordinario, è di competenza di una zona dove non è costituita la Sezione Provinciale, la parte di contributo di ammissione e di quota sociale come sopra spettante è attribuita all'Associazione Regionale, la quale ha il compito di costituire un fondo di avviamento per la costituenda Sezione Provinciale.

Il Consiglio dell'Associazione Regionale, può, nei riguardi di determinate categorie che abbiano particolari interessi nell'attività dell'Associazione, determinare contributi suppletivi volti al potenziamento delle stesse attività. Tali contributi dovranno essere preventivamente concordati con la Presidenza dell'Agriturist Nazionale.

Contributi di ammissione e quote associative non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né rivalutabili.

### *Art. 7 – Perdita della qualità di Socio*

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni da comunicarsi con lettera indirizzata al Presidente dell'Associazione competente;
- b) per esclusione dovuta al mancato versamento della quota sociale e dei contributi;
- c) per esclusione dovuta a gravi inadempienze statutarie, ed azioni che ledano i principi fondamentali che sono alla base della vita e degli orientamenti dell'Agriturist.

Sulla esclusione dell'associato, delibera, in prima istanza, il Consiglio della Sezione Provinciale competente. Contro tale delibera è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Collegio dei Probiviri dell'Agriturist Nazionale.

### **Titolo III – Organi Sociali**

#### *Art. 8 – Organi dell'Associazione Regionale*

L'Associazione Regionale è retta dai seguenti Organi sociali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario.

E' facoltà dell'Assemblea eleggere, su proposta del Consiglio, un Collegio di Revisori dei Conti e un Collegio dei Probiviri, in conformità con gli articoli 22 e 23 dello Statuto Nazionale.

#### *Art. 9 – L'Assemblea*

L'Assemblea è composta dai delegati dei Soci Ordinari eletti dalle Sezioni Provinciali tenuto conto del numero degli iscritti. Il calcolo della rappresentanza deve effettuarsi secondo criteri deliberati dal Consiglio Regionale d'intesa con il Presidente Nazionale, e deve riferirsi a Soci in regola col versamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente la data di convocazione dell'Assemblea.

Sono membri di diritto dell'Assemblea Regionale i membri del Consiglio Regionale e i Segretari delle Sezioni Provinciali; partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Associazione Nazionale.

Partecipano all'Assemblea i rappresentanti degli Enti, Associazioni, Sodalizi, associati in qualità di osservatori.

#### *Art. 10 – Regolamento e competenze dell'Assemblea*

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno; può essere riunita in via straordinaria per iniziativa motivata del Presidente dell'Associazione, o del Consiglio, oppure di almeno due Sezioni Provinciali.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente dell'Associazione mediante avviso da diramarsi almeno 20 giorni prima della data prestabilita per la convocazione. La

convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo della riunione: le ore fissate per la prima e la seconda convocazione, l'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a 10 giorni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, se sono presenti la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni ordinarie, escluse pertanto quelle di cui agli artt. 23 e 25 del presente statuto, sono prese a maggioranza dei votanti. Se si registra parità di voti, decide il Presidente dell'Assemblea. Nella determinazione della maggioranza non si terrà conto degli astenuti. Le modalità di votazione sono stabilite, di volta in volta, dall'Assemblea, salvo le nomine delle cariche che avranno luogo a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea stessa non decida, a maggioranza, di provvedervi diversamente.

L'Assemblea è presieduta di regola dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano, salvo che l'Assemblea stessa non decida di eleggere nel suo seno altro Presidente.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) la determinazione delle direttive generali dell'Associazione;
- 2) l'elezione dei membri del Consiglio di cui all'art. 11;
- 3) l'elezione del Presidente;
- 4) l'elezione dei delegati che prenderanno parte all'Assemblea Nazionale;
- 5) approvare annualmente, entro il 30 giugno, il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- 6) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- 7) le altre attribuzioni conferite dal presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere verbalizzate ed il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### *Art. 11 – Il Consiglio*

Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Associazione Regionale che lo presiede, da 2 Vice Presidenti, e da un minimo di 7 membri che vengono eletti dall'Assemblea Regionale nell'ambito dei suoi componenti.

Fanno inoltre parte del Consiglio, di diritto, il Segretario Regionale e i Presidenti delle Sezioni Provinciali.

Il Consiglio può cooptare, su proposta del Presidente, fino a cinque membri in rappresentanza di enti ed organismi che perseguono scopi in armonia con quelli statutari.

Nell'ambito del Consiglio Regionale potrà essere costituita una Giunta Esecutiva, ove se ne ravvisi l'opportunità ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso.

#### *Art. 12 – Regolamento e competenze del Consiglio*

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta ogni 6 mesi ed, in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione, o ne facciano richiesta almeno 5 membri dello stesso, o 2 Sezioni Provinciali.

Le deliberazioni sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente che è, di regola, il Presidente dell'Associazione od, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente più

anziano, o altro eletto direttamente a maggioranza dallo stesso Consiglio, fra i suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere verbalizzate ed il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio dura in carica 3 anni.

Compete al Consiglio:

- 1) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano i fini istitutivi dell'associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- 2) eleggere i due Vice Presidenti dell'Associazione;
- 3) eleggere il Segretario;
- 4) approvare e coordinare i programmi e le proposte presentati dalla Segreteria o dalla eventuale Giunta Esecutiva;
- 5) dare le direttive alla Segreteria e alla eventuale Giunta Esecutiva;
- 6) stabilire, per quanto riguarda l'Assemblea Regionale, i criteri di rappresentanza dei soci, le modalità di partecipazione, nonché il numero di delegati spettante a ciascuna Sezione Provinciale;
- 7) ratificare i provvedimenti presi dal Presidente o dalla eventuale Giunta Esecutiva che eccedano la normale amministrazione;
- 8) elaborare il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 9) coordinare ed indirizzare le attività delle Sezioni Provinciali assumendone provvisoriamente le competenze ove non siano costituite;
- 10) ratificare gli Statuti delle Sezioni Provinciali;
- 11) approvare l'eventuale Regolamento di attuazione dello Statuto;
- 12) provvedere all'espletamento di tutti gli incarichi previsti dal presente Statuto.

#### *Art. 13 – Il Presidente*

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i soci; dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- 1) curare il rispetto del presente Statuto;
- 2) eseguire le deliberazioni degli altri Organi dell'Associazione;
- 3) presiedere il Consiglio e l'eventuale Giunta Esecutiva;
- 4) provvedere alla convocazione dell'Assemblea;
- 5) assumere, in via d'urgenza, le facoltà del Consiglio e della eventuale Giunta Esecutiva, salvo successiva ratifica da parte degli stessi Organi alla loro prima riunione;
- 6) svolgere le attività e compiere tutti gli atti previsti dal presente Statuto;
- 7) mantenere i contatti con gli Organi centrali dell'Agriturist, riferendo al Presidente Nazionale sull'attività dell'Associazione Regionale.

La nomina del Presidente Regionale deve essere notificata al Presidente Nazionale.

Il Presidente è membro di diritto sia del Consiglio e dell'Assemblea Regionale, sia del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale.

#### *Art. 14 – I Vice Presidenti*

Il Presidente è coadiuvato nella sua opera da due Vice Presidenti, che vengono eletti dal Consiglio, nel suo seno.

Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Spetta ai Vice Presidenti:

- 1) collaborare con il Presidente dell'Associazione nello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Statuto;
- 2) curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad essi affidati dal Consiglio;
- 3) seguire ed armonizzare l'attività delle Sezioni Provinciali in ragione della loro appartenenza alle relative aree geografiche;
- 4) compiere le altre attività previste dal presente Statuto;
- 5) assumere per delega le funzioni del Presidente.

I Vice Presidenti sono membri di diritto del Consiglio e dell'Assemblea Regionale; uno di essi è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale.

#### *Art. 15 – Il Segretario*

Il Segretario è eletto dal Consiglio tra i soci dell'Associazione, decade dalle sue funzioni con il decadere del Consiglio stesso, ed è rieleggibile.

Il Segretario provvede ad eseguire le deliberazioni degli Organi dell'Associazione, cura l'amministrazione ordinaria, attua in stretta collaborazione con la eventuale Giunta Esecutiva, i provvedimenti occorrenti alla vita dell'Associazione, propone le promozioni ed i mutamenti del personale, sovrintende agli Uffici ed ai Servizi dell'Associazione, coordina l'attività e le iniziative dei Segretari Provinciali, compie tutti gli atti di normale amministrazione inerenti la vita dell'Associazione.

Il Segretario è membro di diritto sia dell'Assemblea e del Consiglio Regionale, sia dell'Assemblea Nazionale.

### **Titolo IV – Sezioni Provinciali**

#### *Art. 16 – Sezioni Provinciali*

L'Associazione Regionale, di concerto con l'Associazione Nazionale, promuove la costituzione di Sezioni Provinciali rette da uno Statuto conforme allo schema predisposto dall'Agriturist Nazionale. Tale Statuto dovrà essere ratificato dall'Associazione Regionale.

Le Sezioni Provinciali contribuiscono al perseguimento degli scopi sociali assolvendo, in particolare, le seguenti funzioni:

- iscrivere i soci ordinari, coordinandone, assistendone e promuovendone l'attività;
- contribuire, attraverso la propria rappresentanza, all'attività dell'Associazione Regionale;
- verificare, selezionare ed aggiornare l'offerta agrituristica sul territorio di competenza;
- promuovere e realizzare le iniziative di rilevanza provinciale utili al perseguimento degli scopi sociali.

L'appartenenza alla Sezione Provinciale comporta per l'iscritto l'obbligo di osservare lo Statuto dell'Agriturist Nazionale e Regionale e di uniformarsi alle loro deliberazioni e direttive.

La Sezione Provinciale assume verso l'Associazione Regionale gli stessi obblighi previsti all'art. 3 – 2°, 3° e 4° comma – ed è sottoposta, per la mancata osservanza degli stessi, all'applicazione di quanto previsto all'art. 18.

La Sezione Provinciale è rappresentata in seno all'Assemblea e al Consiglio dell'Associazione Regionale, in conformità con le disposizioni di cui agli artt. 9 e 11.

Il Presidente della Sezione Provinciale assume nei confronti dell'Associazione Regionale gli obblighi previsti dall'art. 13, 3° comma, 7).

La Sezione Provinciale, per una maggiore efficacia della propria iniziativa, può operare attraverso uffici periferici retti da un responsabile nominato dal Consiglio Provinciale.

#### *Art. 17 – Organi della Sezione Provinciale*

Gli Organi della Sezione Provinciale sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario.

E' facoltà dell'Assemblea eleggere, su proposta del Consiglio, un Collegio dei Revisori dei Conti e un Collegio dei Probiviri, in conformità con gli articoli 22 e 23 dello Statuto Nazionale.

L'Assemblea Provinciale è costituita dai Soci Ordinari e Osservatori, in regola con il pagamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente la convocazione; partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Associazione Regionale.

Per quanto riguarda le adunanze, le convocazioni, la costituzione, la presidenza e le attribuzioni dell'Assemblea Provinciale, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme relative all'Assemblea Regionale.

Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Sezione Provinciale, da un Vicepresidente, dal Segretario, e da almeno 5 membri eletti dall'Assemblea Provinciale nell'ambito dei suoi componenti.

Al Consiglio Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al Consiglio Regionale; al Consiglio Provinciale compete l'obbligo di nominare, nell'ambito dei soci, i delegati che prenderanno parte all'Assemblea Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 9.

Le cariche di Presidente e di Segretario Provinciale sono disciplinate dalle norme previste per le Associazioni Regionali ove compatibili.

#### *Art. 18 – Nomina di Commissari*

Qualora si verificano situazioni particolarmente gravi, o pericolose carenze nell'attività dell'Associazione Regionale o di una Sezione Provinciale, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario il quale, senza assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico e patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle normali spese di amministrazione del periodo commissariale, sostituirà temporaneamente gli Organi direttivi della Associazione Regionale o Sezione Provinciale stessa fino alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino dell'amministrazione ordinaria entro 6 mesi, salvo proroga da autorizzarsi dal Presidente Nazionale su richiesta motivata.

#### *Art. 19 – Uffici Succursali*

Qualora in una zona si avverta l'esigenza di una presenza organizzativa e di una attività promozionale che necessiti una particolare e costante attenzione nel luogo, l'Agriturist Nazionale, di concerto con l'Associazione Regionale competente per territorio, può deliberare in seno alla Giunta Esecutiva, l'apertura di uffici succursali.

Essi sono lo strumento locale dell'Agriturist e svolgono le mansioni di carattere promozionale, divulgativo ed informativo ad essi direttamente affidate dagli organi nazionali competenti.

## **Titolo V – Patrimoni – Entrate - Bilanci**

### *Art. 20 – Patrimonio*

Il patrimonio dell'Associazione Regionale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo, spettino o vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dalle eccedenze dei bilanci annuali.

Le suddette eccedenze, nonché ogni altro fondo, riserva, capitale o quota di patrimonio, non potranno in alcun modo formare oggetto di distribuzione, diretta o indiretta, di utili ai soci.

### *Art. 21 – Entrate*

Le entrate dell'Associazione Regionale sono costituite:

- a) dai contributi di ammissione, dalle quote sociali e dai contributi suppletivi, di cui all'art. 6;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli altri proventi o contributi per attività svolte in conformità agli scopi dell'Associazione.

### *Art. 22 – Rendiconto annuale*

Per ciascun anno solare è compilato il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, che, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

## **Titolo VI – Modifiche statutarie – Scioglimento dell'Associazione**

### *Art. 23 – Modifiche statutarie*

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Regionale e ratificate dal Consiglio Nazionale.

Per la validità di tale deliberazione, è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### *Art. 24 – Diritto di recesso*

Ai Soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Presidente della Sezione Provinciale competente o, in assenza, dell'Associazione Regionale.

#### *Art. 25 – Scioglimento dell'Associazione*

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea; per la validità di tale deliberazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti.

#### *Art. 26 – Liquidazione*

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di Liquidatori composto da non meno di 3 membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

Il patrimonio dell'Associazione, al netto di eventuali debiti, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### *Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali*

Il presente statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, acquista validità con la sua approvazione da parte dell'Assemblea Regionale e la successiva ratifica del Consiglio Nazionale.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si intende applicabile, secondo compatibilità, lo Statuto dell'Agriturist Nazionale.